



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

UFFICIO V

PEC

Spett.li

Istituti di specializzazione in Psicoterapia
in persona dei rispettivi I.r.p.t.

Oggetto: Disposizioni in merito alla proroga del periodo di espletamento del tirocinio per gli allievi iscritti ai corsi di specializzazione in Psicoterapia presso gli Istituti riconosciuti ai sensi del D.M. n. 509/98

In considerazione delle numerose segnalazioni con le quali taluni Istituti riconosciuti ai sensi del D.M. n. 509/98 hanno reso nota l'impossibilità per gli allievi iscritti ai relativi corsi di specializzazione, di espletare tutte le ore di tirocinio previste dalla normativa vigente entro l'anno formativo in corso per cause non a loro imputabili e legate a talune problematiche intercorse con le strutture di tirocinio che li accolgono, si segnala quanto segue.

La Commissione Tecnico Consultiva, da ultimo costituita con d.m. 19 settembre 2024 prot. 1590, nella seduta del 16 dicembre 2024 ha inteso proporre - nel solco di quanto precedentemente deliberato anche dalla precedente CTC - la concessione di una proroga del periodo di espletamento delle ore di tirocinio fino a tre mesi successivi alla data di conclusione dell'anno formativo di riferimento, nei casi in cui l'Istituto accerti che l'impossibilità di espletamento del tirocinio entro il periodo ordinario non sia imputabile né all'allievo né all'Istituto medesimo.

Pertanto, ritenendo condivisibile quanto proposto dalla CTC, si riportano di seguito le condizioni in presenza delle quali si ritiene possa trovare accoglimento l'indicata proroga.

Fermo restando quanto previsto con Circolare prot. 973 del 17/01/2024 in merito agli allievi iscritti con riserva ai sensi dell'art. 7, comma II, del Regolamento n. 509/98, tale proroga è applicabile con riguardo a tutti gli allievi dei predetti Istituti che, a partire dall'anno formativo 2024/2025 e solare 2024, risultino iscritti ad una qualunque delle annualità di corso di specializzazione in Psicoterapia (1°, 2°, 3° e 4°) laddove l'Istituto accerti, con documentazione comprovante, che l'impossibilità di espletamento del tirocinio entro il periodo ordinario non sia imputabile né all'allievo né all'Istituto medesimo.

In tali casi, onde garantire la finalità prevista dall'art. 10 Reg. 509/98 tramite cui è consentito al consiglio dei docenti il controllo delle attività svolte dagli allievi, e nello specifico il *“conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e*

Il Responsabile dell'Ufficio: il Dirigente dott.ssa Luisa A. De Paola

Il Referente per la pratica: Dott. Domenico Razza



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

UFFICIO V

specificatamente psicoterapeutica”, gli esami annuali potranno essere differiti ad una sessione straordinaria successiva al completamento delle ore di tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra illustrate, l'allievo non potrà essere iscritto al successivo anno formativo, anche nel caso in cui avesse già iniziato a svolgere le ore di didattica e/o di tirocinio dell'anno successivo, le quali ore dovranno in ogni caso essere certificate dalle strutture in modo distinto specificando gli anni formativi di riferimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio

Il Responsabile dell'Ufficio: il Dirigente dott.ssa Luisa A. De Paola

Il Referente per la pratica: Dott. Domenico Razza